Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 8 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1828.

Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti stipulati in Berlino, fra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942:

a) Accordo con Protocollo di firma, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate;

b) Protocollo concernente la liquidazione della Banca nazionale jugoslava;

c) Protocollo concernente la sistemazione degli impegni e dei crediti della ex Banca nazionale jugoslava derivanti dai rapporti di compensazione con gli Stati acquirenti;

d) Protocollo concernente l'organizzazione dell'Ufficio di compensazione giusta l'art. 6, comma 3, dell'Accordo per la sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo.

Art. 2.

Con decreti Reali su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme di esecuzione degli atti anzidetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nei modi di cui all'art. 21 dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate.

Considerando che il Regno di Jugoslavia ha cessato di esistere,

il Governo Germanico, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario dott. Wilhelm Fabricius,

il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario marchese Pasquale Diana (anche per conto dell'Albania),

il Governo Bulgaro, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario Konstantin Watschoff,

il Governo Croato, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario dott. Milorad Straznicky,

ed il Governo Ungherese, rappresentato dal Capo-Sezione ministeriale dott. Paul Sebestyen,

hanno concluso il seguente Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

« Stati acquirenti » nel senso di questo Accordo sono la Germania, l'Italia (insieme con l'Albania ed il Montenegro), l'Ungheria, la Bulgaria, la Croazia, e la Serbia, quest'ultima rappresentata dal Governo Germanico.

Per « ex-Stato jugoslavo » agli effetti del presente Accordo s'intende l'ex-Regno di Jugoslavia.

PARTE PRIMA

PATRIMONIO DELLO STATO

Art. 1.

La proprietà dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalità giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati) che al 15 aprile 1941 si trovavano nel territorio passato definitivamente ad uno Stato acquirente, sono diventate proprietà di detto Stato con effetto retroattivo dalla data predetta.

Per i beni immobili di un Banato, che siano stati frazionati in conseguenza della delimitazione dei confini, si procederà ad una sistemazione fra gli Stati acquirenti interessati secondo principi di equità.

Art. 2.

Le partecipazioni azionarie come pure le altre partecipazioni di carattere patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalità giuridica propria e i fondi pubblici da essi amministrati) ad imprese, i cui stabilimenti si trovavano, al 15 aprile 1941, esclusivamente nel territorio di uno degli Stati acquirenti, spettano a tale Stato acquirente con effetto retroattivo dalla data predetta.

Se gli stabilimenti si trovavano nei territori di più Stati acquirenti, la ripartizione tra gli Stati stessi dovrà essere effettuata secondo equità.

Art. 3.

I crediti per imposte, dazi ed altri pubblici tributi dell'ex-Stato jugoslavo e dei Banati, sorti anteriormente al 15 aprile 1941, vengono considerati, con effetto retroattivo dal 15 aprile 1941, quali crediti dello Stato acquirente nel cui territorio erano stati messi od erano da mettersi a ruolo presso i già competenti uffici.

Se le circoscrizioni degli uffici già competenti sono state frazionate dalla delimitazione dei confini, la ripartizione dei crediti, contemplati al comma 1, a favore degli Stati acquirenti interessati, sarà fatta ammettendo l'esistenza, secondo il diritto anteriormente in vigore, di un ufficio competente per quella parte della circoscrizione preesistente che è stata staccata dal nuovo confine.

Le ipoteche iscritte a garanzia di detti crediti spettano allo Stato acquirente nel cui territorio si trova l'immobile ipotecato. Lo Stato acquirente potrà far valere tali ipoteche fino all'ammontare per il quale gli obblighi effettivi del contribuente erano stati messi od erano da mettersi a ruolo alla data del 15 aprile 1941 sul territorio di detto Stato.

Art. 4.

Gli altri crediti e diritti dell'ex-Stato jugoslavo e dei Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o senza personalità giuridica propria e i fondi pubblici da essi amministrati) sorti prima del 15 aprile 1941:

a) che sono garantiti da ipoteca su beni che si trovano nel territorio di uno Stato acquirente;

b) che non sono garantiti da ipoteca su detti beni e che sussistono verso persone fisiche o giuridiche, che al 15 aprile 1941 avevano il loro domicilio o la loro sede con tutti i loro stabilimenti nel territorio di uno Stato acquirente; saranno considerati crediti e diritti di questo Stato con effetto retroattivo dalla data suddetta.

Per i crediti e diritti, di cui è cambiato il debitore dopo il 15 aprile 1941, è determinante il domicilio o la sede che aveva il debitore in detto giorno.

Per i crediti e diritti verso persone, che hanno aziende nel territorio di diversi Stati acquirenti, sarà stabilito dagli Stati acquirenti interessati secondo equità se e in quale misura tali crediti e diritti debbano essere considerati crediti e diritti di uno o di altri Stati acquirenti.

PARTE SECONDA

OBBLIGAZIONI DELLO STATO

A) *Debiti finanziari.*

Art. 5.

Ogni Stato acquirente si assume di concorrere con un contributo alla tacitazione delle persone contemplate in questo Accordo che siano proprietarie di titoli del debito pubblico interno od estero dell'ex-Stato jugoslavo o abbiano dei crediti non rappresentati da titoli verso il medesimo Stato. A tale scopo ogni Stato acquirente viene addebitato per una quota del debito interno ed estero dell'ex-Stato jugoslavo, ma solo in quanto titoli o crediti non rappresentati da titoli erano, alla data del 15 aprile 1941, di proprietà di persone contemplate in questo Accordo.

« Persone contemplate in questo Accordo » sono le persone fisiche o giuridiche che al 1° dicembre 1941 avevano il loro domicilio o la loro sede nel territorio ex-jugoslavo attribuito ad uno degli Stati acquirenti oppure in uno di questi stessi Stati.

Nel debito estero sono da comprendersi anche i debiti derivanti da particolari forniture che non saranno contemplate nella sistemazione dei conti di compensazione con i singoli Stati acquirenti.

Le quote degli Stati acquirenti importano:

per la Germania	5 %
per l'Italia (insieme con l'Albania ed il Montenegro)	8 %
per l'Ungheria	8 %
per la Bulgaria	8 %
per la Croazia	42 %
per la Serbia (di cui 4 % per il Banato)	29 %

Per stabilire l'importo totale del debito da prendere come base, i debiti costituiti da titoli saranno ragguagliati secondo un tipo unico e i debiti non costituiti da titoli vi saranno aggiunti al loro valore nominale. L'importo totale dei debiti sarà fissato in dinari. I debiti espressi in valute diverse dal dinaro saranno convertiti ai cambi seguenti:

1 RM.	=	20 —	Dinari
1 Lira	=	2,63	»
1 Pengő	=	12,18	»
1 Lewa	=	0,61	»
1 Kuna	=	1 —	»
1 fr. fr.	=	1 —	»
1 K (antica kc)	=	1,72	»
1 Belga	=	8 —	»
1 fr. alb.	=	16,44	»
1 Doll.	=	50 —	»
1 Lst	=	198 —	»
1 Cor. a. u.	=	0,25	»
1 fr. sv.	=	11,59	»

I debiti interni dell'ex-Stato jugoslavo compresi nel regolamento dei debiti secondo il comma 1 di questo articolo sono elencati nell'allegato n. 1.

L'allegato n. 2 comprende i debiti esteri dell'ex-Stato jugoslavo che, in quanto sussistano le condizioni del comma 1 di questo articolo, concorrono al regolamento dei debiti.

Nell'allegato n. 3 sono indicati i coefficienti di ragguaglio applicabili secondo il comma 5 di questo articolo per la conversione in un tipo unico dei debiti rappresentati da titoli.

Art. 6.

Ogni Stato acquirente regolerà la sua quota del debito statale ex-jugoslavo in prima linea mediante i titoli jugoslavi ed i debiti non rappresentati da titoli che, al 15 aprile 1941, si trovavano nel territorio di uno degli Stati acquirenti ed erano di proprietà di persone contemplate in questo Accordo (art. 5, comma 2) nella maniera seguente:

Ogni Stato acquirente provvederà immediatamente, o comunque al più tardi entro quattro mesi dalla firma del presente Accordo, a ritirare dalla circolazione nel suo territorio i titoli jugoslavi, sostituendoli con titoli propri.

Dei titoli così cambiati, nonchè dei debiti assunti non rappresentati da titoli, sarà fatta comunicazione ad un Ufficio di compensazione a Belgrado, alle dipendenze dell'Amministrazione germanica, al quale dovranno essere rimessi i relativi titoli e documenti di debito. Ogni Stato acquirente può inviare a questo Ufficio un suo delegato. Le spese di questo delegato sono a carico del rispettivo Stato.

Inoltre saranno utilizzati per il pareggio della quota anche i titoli di Stato e debiti statali non rappresentati da titoli che saranno assegnati ad uno Stato acquirente, ai suoi sudditi ed istituzioni in seguito alle varie sistemazioni finanziarie (ad es. le riserve degli istituti privati di assicurazione, ecc.). Nel caso in cui nel quadro di siffatte sistemazioni sarà assegnata ad uno Stato acquirente, ai suoi sudditi ed istituzioni, una quota di credito su debiti non rappresentati da titoli, anche questa quota sarà utilizzata a scarico della quota dello Stato acquirente.

I titoli consegnati devono essere muniti di tutte le cedole scadute dopo il 15 aprile 1941. Le cedole mancanti saranno dedotte al loro valore nominale dal valore dei rispettivi titoli. Gli interessi maturati fino al 15 aprile 1941 sui debiti non rappresentati da titoli e non ancora pagati vengono pure assunti dagli Stati acquirenti. Se uno Stato ha pagato interessi su titoli dopo il 15 aprile 1941, i relativi importi dovranno essere computati sulla sua quota di debito.

La rimessa dei titoli all'Ufficio predetto dovrà avvenire senza spesa. I titoli dovranno essere ordinati per emissioni e numeri ed accompagnati da un elenco numerico. I debiti non rappresentati da titoli assegnati ad uno Stato acquirente saranno registrati presso l'Ufficio di compensazione (art. 6, comma 3) separatamente per ogni Stato acquirente con i relativi interessi scaduti fino al 15 aprile 1941.

Restano esclusi dalla rimessa e dal computo sul debito i titoli già ammortizzati con procedimento normale.

Art. 7.

Gli organi competenti nel territorio di uno Stato acquirente autorizzeranno il trasferimento dei titoli jugoslavi che si trovano nel loro territorio ed appartengono a persone contemplate in questo Accordo (art. 5, comma 2) residenti nel territorio di un altro Stato acquirente.

Art. 8.

Le garanzie reali per debiti finanziari su beni patrimoniali che sono stati assegnati ad uno degli Stati acquirenti, si estinguono.

Art. 9.

Qualora il valore dei titoli rimessi e degli altri importi in questione risulti inferiore alla quota di uno Stato acquirente prevista all'art. 5, questo Stato deve mettere a disposizione la differenza in contanti oppure in proprie obbligazioni espresse nella sua valuta per il valore nominale della differenza. Le caratteristiche delle obbligazioni devono corrispondere a quelle dei titoli di Stato emessi all'interno in quell'epoca con scadenza fino a cinque anni.

Dal 15 aprile 1941 alla data di decorrenza degli interessi sulle obbligazioni da consegnare, dovranno essere messi a disposizione gli interessi in contanti.

Qualora il valore dei titoli rimessi e degli altri importi in questione superi la quota di uno Stato acquirente prevista all'art. 5, lo Stato interessato ha diritto al rimborso dell'eccedenza, e precisamente in contanti od in obbligazioni di quello o di quegli Stati acquirenti che hanno rimesso titoli od altri importi per un ammontare inferiore alla quota rispettiva prevista all'art. 5. Se più Stati acquirenti hanno diritto a rimborso essi riceveranno su ogni importo in contanti e su tutte le obbligazioni quella quota che risulta dal rapporto fra il loro diritto e l'insieme dei diritti di tutti gli Stati acquirenti aventi diritto a rimborso.

Art. 10.

L'Ufficio al quale devono essere rimessi i titoli di debito jugoslavo deve provvedere a tutti gli accertamenti e conteggi previsti agli articoli precedenti ed eseguire i conguagli necessari. Esso deve distruggere sotto il controllo degli Stati acquirenti i titoli di debito jugoslavo rimessigli.

B) *Altri obblighi finanziari.*

Art. 11.

Le modalità della sistemazione degli obblighi finanziari dell'ex-Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti, fondi con o senza personalità giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati) sorti prima del 15 aprile 1941, che non sono stati contemplati alla lettera A) del presente Accordo e che non sono altrimenti regolati, sono riservati a quello Stato acquirente nel cui territorio il creditore ha il suo domicilio o la sua sede alla data della firma del presente Accordo. Gli Stati acquirenti, nel cui territorio il creditore non ha alla data della firma del presente Accordo il suo domicilio o la sua sede, sono esonerati dal regolamento degli obblighi suddetti.

Trattandosi però di impegni derivanti da rate di riscatto per ferrovie statizzate o da obbligazioni con garanzie reali, la sistemazione incombe a quello Stato acquirente nel cui territorio è situata la relativa ferrovia o l'immobile ipotecato. Lo Stato acquirente terrà in questa sistemazione pieno conto dei diritti spettanti al creditore in base ad obbligazioni con garanzie reali. Se tali ferrovie o tali immobili, oggetto di garanzie reali, vengono frazionati in seguito alla delimitazione dei nuovi confini, si procederà ad una equa ripartizione tra gli Stati acquirenti interessati.

Trattandosi di indennizzi derivanti dalla riforma agraria jugoslava o comunque da espropriazioni di beni immobili, eseguite in connessione con detta riforma agraria, la sistemazione incombe allo Stato acquirente nel cui territorio è situato l'immobile espropriato. Gli Stati acquirenti interessati regoleranno con accordi speciali l'esecuzione di questa disposizione.

Per gli obblighi dei quali è cambiato il creditore dopo il 15 aprile 1941 è determinante il domicilio o la sede della persona alla quale spettavano i crediti in detto giorno.

Art. 12.

I diritti a rimborso od a restituzione di imposte, dazi od altri tributi che fossero stati messi a ruolo o avrebbero dovuto essere messi a ruolo presso gli uffici competenti fuori del territorio di uno Stato acquirente, non possono essere fatti valere nei confronti di questo Stato.

Se le circoscrizioni degli uffici già competenti sono state frazionate dalla delimitazione dei confini, la ripartizione degli obblighi contemplati al comma 1 fra gli Stati acquirenti interessati sarà fatta ammettendo l'esistenza, secondo il diritto anteriormente in vigore, di un ufficio competente per quella parte della circoscrizione preesistente che è stata staccata dal nuovo confine.

Art. 13.

I depositi che servivano a garantire un diritto dell'ex-Stato jugoslavo o dei Banati (ivi compresi le loro aziende, fondi ed istituti con o senza personalità giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati), devono essere consegnati allo Stato acquirente, al quale è assegnato il rispettivo diritto. Gli altri depositi devono essere consegnati allo Stato acquirente le cui autorità sono competenti per la questione di cui si tratta.

Con le precedenti disposizioni non vengono pregiudicati i diritti privati di terzi sui predetti depositi.

Gli obblighi concernenti depositi in contanti non custoditi a parte sono considerati obblighi ai sensi dell'art. 11.

Art. 14.

A titolo di contributo volontario al regolamento degli obblighi di garanzia dell'ex-Stato jugoslavo, è convenuto quanto segue:

Ogni Stato acquirente soddisferà gli obblighi di garanzia elencati nell'allegato 4, in quanto si riferiscano al proprio territorio, ma soltanto verso le persone contemplate in quest'Accordo; lo Stato acquirente che soddisfa tali obblighi di garanzia, acquista i diritti ad essi collegati.

A tali effetti, per le garanzie reali è decisivo se ed in quale misura l'oggetto, cui la garanzia si riferisce, si trova nel territorio di questo Stato acquirente, per le garanzie puramente personali, la sede del debitore a favore del quale è stata prestata la garanzia.

Se il debitore è una persona giuridica e se in conseguenza dei nuovi confini il suo patrimonio è stato frazionato, l'obbligo di garanzia sarà ripartito tra gli Stati acquirenti interessati, secondo equità.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Per i beni ed i debiti di Comuni, consorzi di Comuni ed altri enti di diritto pubblico (fatta eccezione per i Banati) frazionati in seguito alla delimitazione dei confini, si procederà tra gli Stati acquirenti interessati ad un regolamento secondo principi di equità.

Art. 16.

Per quanto riguarda l'ex-Banca nazionale jugoslava, si procederà tra gli Stati acquirenti ad una sistemazione la cui procedura è fissata in un protocollo particolare.

Art. 17.

In quanto concerne la Banca ipotecaria di Stato, la Banca privilegiata agraria e la Cassa di risparmio postale, nonchè i fondi pubblici amministrati da questi istituti, ha luogo una separata sistemazione fra gli Stati acquirenti.

Gli Stati acquirenti copriranno l'eventuale *deficit* che potesse risultare dalla liquidazione dei tre suddetti istituti per quanto concerne gli impegni che erano garantiti dall'ex-Stato jugoslavo.

Il regolamento degli impegni, per i quali esisteva tale garanzia, si applica nei riguardi di persone contemplate in questo Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 2.

A sistemazione avvenuta, gli eventuali oneri messi a carico degli Stati acquirenti per coprire il disavanzo, saranno ripartiti tra tutti gli Stati acquirenti in base alla chiave generale di ripartizione per il regolamento del debito pubblico dell'ex-Stato jugoslavo e saldati mediante versamento nei rispettivi conti normali di compensazione, rimanendo inteso che lo Stato creditore provvederà prontamente al pagamento.

Art. 18.

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili in quanto non siano intervenuti o non interverranno accordi speciali.

Art. 19.

Ove qualche questione particolare che sia sorta o possa sorgere in dipendenza della sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo venga sollevata da uno degli Stati acquirenti, lo Stato acquirente interessato nel caso si dichiarerà disposto ad accedere a trattative in vista di una soluzione ispirata ad equità.

Art. 20.

Gli Stati acquirenti si presteranno reciproca assistenza nella esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 21.

Questo Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore non appena saranno stati depositati al Ministero degli affari esteri a Berlino tutti gli strumenti di ratifica.

Gli Stati acquirenti convengono di applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo dal giorno della firma.

Art. 22.

L'Accordo viene redatto in un solo originale che sarà depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri in Berlino. Esso viene redatto in lingua tedesca ed in lingua italiana, con l'intesa che ambedue i testi hanno lo stesso valore. Il Governo Germanico farà rimettere ad ognuno degli altri Governi interessati una copia autentica dell'Accordo.

In fede di ciò i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Berlino, il 22 luglio 1942

Per il Governo Germanico: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato: Dott. M. STRAZNICKY

Per il Governo Ungherese: Dott. P. SEBESTYEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO 1.

DEBITI INTERNI DELL'EX-STATO JUGOSLAVO

Situazione al 15 aprile 1941

1. — Debiti a lunga e media scadenza

a) Debiti rappresentati da titoli

N. corrente	Denominazione del prestito	Data di emissione	Importo originale Dinari	Circolazione attuale Dinari
1	2 % Prestito a premio (Lotti Serbi)	1881	(1) 33.000.000	8.753.350
2	Prestito a premio (Lotti Tabacco)	1888	(1) 10.000.000	6.110.000
3	4 % Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina	1921	130.000.000	100.983.700
4	7 % Prestito di investizione	Serie 1921 1937	500.000.000	462.542.500
5	7 ½ % Buoni del Tesoro per il riscatto delle ferrovie orientali	1928	—	(2) 1.310.000
6	2 ½ % Obbligazioni per l'indennizzo dei danni di guerra	1922/34	[illegible] 816.429.000	3.727.270.000
7	6 % Obbligazioni per l'indennizzo dei fondi Begluke	1929 1930 1932 1939	600.000.000	543 134.000
8	6 % Obbligazioni per la sistemazione agraria in Dalmazia	1930 1939	500.873.500	468.792.500
9	6 % Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina	1936	50 000.000	47.675.200
10	5 % Obbligazioni per il finanziamento di lavori pubblici	1935	1.000.000.000	724.200 000
11	4 % Obbligazioni a garanzia statale per la riforma agraria del latifondo	1934	240.440 000	271.656 500

(1) Emissione originale in franchi oro. — (2) Stilati in fr. fr.; 1 fr. fr. = 1 Dinaro.

N. corrente	Denominazione del prestito	Data di emissione	Importo originale Dinari	Circolazione attuale Dinari
12	3 % Obbligazioni di Stato per lo sdebitamento dei contadini	1936	544.000.000	471.528.800
13	6 % Obbligazioni per lavori pubblici e la difesa nazionale; 1ª e 2ª serie	1938	1.185.485.000	1 183,385.000
14	4 % Obbligazioni al portatore dei volontari di guerra	1939	384.320.000	347.225.000
15	4 % Prestito ammortizzabile (1) (Prestito di conversione)	1895	—	19.728.500
16	5 % Obbligazioni del Monopolio (2)	1902	—	39.000
17	4 ½ % Prestito del 1906 (1) (antico prestito oro)	1906	—	55.000
18	4 ½ % Prestito del 1909 (1) (antico prestito oro)	1909	—	11.140.000
19	5 % Prestito del 1913 (1) (antico prestito oro)	1913	—	155.000
20	7 % Prestito internazionale di stabilizzazione (2)	1931	(3) fin. 77.304.000	(4) 77.296.000
21	8 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie A (Prestito Blair) (2)	1922	(3) $ 3.345.400	(5) 167.270.000
22	7 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie B (Prestito Clair) (2)	1927	(3) $ 8.763.200	(5) 438.160.000
	Somma dei debiti rappresentati da titoli			9.024.415.050

(1) Emissione originale in franchi oro. — (2) Quota interna dei prestiti in monete estere. — (3) Importo in circolazione espresso nella moneta di emissione. — (4) 1 fr. fr. = 1 Dinaro. — (5) 1 dollaro = 50 Dinari.

b) *Debiti non rappresentati da titoli*

N. corrente	Denominazione del prestito	Data del mutuo	Importo originale Dinari	Importo residuo Dinari
	Crediti della Banca ipotecaria dello Stato			
1	5 % Mutuo al 5 % per la ferrovia Kursumlija-Pristina	29- 6-31	265.000.000	11.300.497
2	Mutuo al 6,25 % per il riscatto del Prestito Kreuger	18- 8-37	193.600.000	159.238.640
3	Mutuo al 6 % per l'acquisto azioni Industria Motori Rakoviza	4- 1-38	30.000 000	24.420.000
4	Mutuo speciale al 3 % per il consolidamento di debiti fluttuanti	3- 2-38	300.000.000	267.532.253
5	Mutuo al 6 % per l'aumento capitale Industria Motori Rakoviza	14- 4-38	30.000.000	22.368.413
6	Mutuo al 6 % per l'acquisto di naviglio per la Guardia di finanza	18- 5-38	20.000.000	7.225.509
7	Mutuo speciale al 6 % per l'acquisto della Jugostampa in Zagabria	30-12-39	12.500.000	5.465.332
8	Mutuo al 6 % al Ministero delle foreste per la sistemazione della Sipad	12- 4-39	40.000.000	38.736.587
9	Mutuo al 6 % al Ministero della guerra	20-10-37	140.000.000	79.077.543
10	Mutui diversi al 7 % per investizioni	18- 7-22 19- 2-41	1.453.369.519	1.231.802.533
11	Mutuo ipotecario al 6 ½ %	23-11-39	513.792	505.467
	Somma 1-11			1.847.672.804

N. corrente	Denominazione del prestito	Data del mutuo	Importo originale Dinari	Importo residuo Dinari
	Crediti della Cassa di Risparmio Postale			
12	Debito consolidato dello Stato al 5 %	1935	600.000.000	585.053.763
13	Mutuo al 5 % al Ministero della guerra	1939	84.183.423	86.519.152
14	Mutuo al 4 % per la liquidazione dei depositi degli emigranti	1939	16.776.657	3.367.154
15	Credito senza interessi al Ministero poste e telegrafi	1927	13.560.379	15.711.584
16	Credito senza interessi al Ministero poste e telegrafi	1930	4.000.000	3.760.486
17	Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi	1936	17.000.000	15.851
18	Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi	1936	20.000.000	11.854.996
19	Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi	1937	10.000.000	6.580.220
20	Credito 6 % al Ministero poste e telegrafi	1938	115.000.000	4.734.972
21	Credito 5 % al Ministero poste e telegrafi	1938	3.500.000	718.719
22	Credito 5 % al Ministero poste e telegrafi	1940	51.261.914	52.657.377
	Somma 12-22			770.974.274
23	Crediti della Banca priv. agraria e di altri istituti, derivanti dalla sistemazione dei debiti dei contadini	1936		280.983.261
	Somma dei debiti non rappresentati da titoli 1-23			2.899.630.339
	Somma dei debiti a lunga e media scadenza			11.924.045.389

2. - *Debiti a breve scadenza*

N. corrente	Denominazione del prestito	Data del mutuo	Importo originale Dinari	Importo residuo Dinari
	Debiti della Tesoreria centrale			
1	3 ½ a 5 % Buoni del Tesoro . .	—	—	2.073.705.000
2	Buoni di cassa in Dinari . . .	—	—	951.411.324
3	Anticipazioni in conto corrente (Ministero della guerra, marina, commercio, lavori pubblici, poste e telegrafi ed altri)	—	—	350.000.000
	Somma 1-3			3.375.116.324
	Crediti della Banca ipotecaria dello Stato			
4	Crediti provvisori al 5 % . . .	1934-41	—	234.228.623
5	Credito al 6 % per il pagamento di pensioni	—	—	4.859
6	Credito speciale senza interessi per il servizio cedole	10- 5-35	—	17.569.599
7	Credito senza interessi per l'acquisto di titoli di Stato	17- 2-38	52.387.661,51	52.387.661
8	Credito per il servizio dei prestiti 1910-1911 assunti dallo Stato	—	—	508.704
9	Credito provvisorio al 5 % per l'aumento capitale Jugocelik	28- 2-41	130.000.000 —	108.264.731
10	Prima anticipazione al 6 % al Ministero della guerra sulla seconda emissione (1941) del prestito per i lavori pubblici del 1938	7- 9-40	20.265.974 —	300.702
11	Seconda anticipazione al 6 % al Ministero della guerra sulla seconda emissione (1941) del prestito per i lavori pubblici del 1938	19-10-40	15.200.000 —	516.825
12	Credito al 6.25 % all'Amministrazione dei monopoli per l'acquisto di tabacco	7-11-40	200.000.000 —	173.189.130
	Somma 4-12			586.970.834

N. corrente	Denominazione del prestito	Data del mutuo	Importo originale Dinari	Importo residuo Dinari
	Crediti della Banca Nazionale jugoslava			
13	Sconto buoni della Difesa nazionale giusta ordinanza 18 novembre 1939	18-11-39	8.925.000.000	8.340.877.881
14	Conto monete giusta legge 31 agosto 1937	31- 8-37	—	104.054.616
15	Vecchi crediti	28- 6-31	1.825.357.382	1.621.225.853
16	Crediti provvisori	17- 6-31	600.000.000	600.000.000
17	Crediti giusta decreti 24 agosto 1939 e 16 settembre 1939	24- 8-39 16- 9-39	600.000.000 240.000.000	839.551.990
18	Credito sul conto entrate dello Stato in Dinari	—	—	13.617.652
19	Credito sul conto Ministero delle finanze	—	—	432.269
20	Anticipazioni per conto dello Stato	—	—	(1) 2.155.777.122
21	Anticipazioni per conto del Ministero della guerra e della marina; Commissariato minerali e metalli			26.894.286
	Somma 13-21			13.702.431.669
	Crediti della Cassa di risparmio postale			
22	Credito al 5 % alla Tesoreria centrale	4- 4-40	400.000.000	133.747.539
23	Credito al 5 ½ % all'Amministrazione dei monopoli	7-11-40	375.000.000	305.511.946
24	Credito al 6 % all'Amministrazione dei monopoli	7-11-40	375.000.000	127.193.138

(1) Importo risultante dai libri.

N. corrente	Denominazione del prestito	Data del mutuo	Importo originale Dinari	Importo residuo Dinari
25	Conto giro con l'Amministrazione delle poste	1941	—	339.498.936
26	Cedole pagate sulle Obbligazione 3 % dei contadini	1941	—	1.609.215
	Somma 22-26			907.560.764
27	Crediti della Banca priv. agraria per annualità arretrate.	—		36.917.848
	Somma dei debiti a breve scadenza			18.608.997.439
	Somma del debito interno			30.533.042.828

ALLEGATO 2.

DEBITI ESTERI DELL'EX-STATO JUGOSLAVO NELLA MONETA DI EMISSIONE

Situazione al 15 aprile 1941

I. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI

N. corrente	Titolo del prestito	Data di emissione	Moneta	Importo originale	Importo residuo
1	4 % Prestito ammortizzabile (Prestito di conversione)	1895	Gfrs L nom. frs	355.292.000 — —	214.988.000 17.360 10.000.000
2	5 % Obbligazioni del Monopolio	1902	Gfrs	60.000.000	35.730.500
3	4 ½ % Prestito del 1906 (antico prestito oro)	1906	»	95.000.000	58.754.500
4	4 ½ % Prestito del 1909 (antico prestito oro)	1909	» nom. frs	150.000.000 —	72.318.500 5.000.000
5	5 % Prestito del 1913 (antico prestito oro)	1913	Gfrs	250.000.000	190.261.500

N. corrente	Titoli del prestito	Data di emissione	Moneta	Importo originale	Importo residuo
6	4 ½ % Cartelle fondiarie della Banca ipotecaria dello Stato (Uprava Fondova)	1910	Gfrs	30.000.000	21.296.000
7	4 ½ % Obbligazioni comunali della Banca ipotecaria dello Stato	1911	»	30.000.000	23.115.000
8	Cartelle della Croce Rossa Serba	1907	»	20.000.000	16.340.000
9	5 % Prestito del Montenegro .	1909	L.	250.000	142.960
10	6 % Prestito del Montenegro .	1913	ffrs	8.000.000	1.376.292
11	8 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie *A* (Prestito Blair)	1922	$	15.250.000	10.948.300
12	7 % Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie *B* (Prestito Blair)	1927	»	30.000.000	19.108.800
13	7 % Prestito internazionale di stabilizzazione	1931	ffrs	1.025.000.000	872.532.000
14	Buoni del Tesoro in RM . . .	1932	RM	13.000.000	8.800.000
15	5 % Prestito Funding	1933/1937	ffrs *S* L.	600.000.000 7.000.000 30.000	372.967.500 5.914.200 33.560
16	Buoni del Tesoro della Cassa centrale del Ministero delle finanze	—	Kč	—	1.406.491.958
17	detto	—	RM	—	1.064.139
18	detto	—	Pengö	—	123.667
19	detto	—	Belga	—	3.153.317
20	detto	—	ffrs	—	261.305.452
21	detto	—	L	—	140.503
22	detto	—	sfrs	—	13.253.081

N. corrente	Titoli del prestito	Data di emissione	Moneta	Importo originale	Importo residuo
23	*a)* Certificati per titoli dei prestiti austriaci e ungheresi in Corone o Fiorini o dei prestiti della Stiria in Corone, ritirati dal Governo jugoslavo ; *b)* Prestiti provinciali austro-ungarici in Corone o Fiorini della 1. Dalmazia 2. Bosnia e Erzegovina 3. Croazia e Slavonia 4. Carnia (Titoli oppure certificati per tali titoli ritirati dal Governo jugoslavo)				circa Kr 600.000.000

II. Debiti non rappresentati da titoli

N. corrente	Titoli del prestito	Data di emissione	Moneta	Importo originale	Importo residuo
1	Debito verso la Banca centrale delle Casse di risparmio Praga	1920	Kč	4.000.000	2.414.276
2	Residuo debito derivante dagli Accordi jugoslavo-germanici	1939/1941	Dinar	—	157.000.000
3	Debito speciale della Jugoslavia verso l'Italia giusta Accordo di Roma	—	Gfrs	—	8.535.000

ALLEGATO 3.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI

I. DEBITO INTERNO

Debiti a lunga e media scadenza

N. corr.	Interesse	Denominazione del prestito	Data di emissione	Circolazione attuale in Dinari	Valutazione	Ammontare risultante in Dinari sec. col. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	2 %	Prestito a premio (Lotti Serbi)	1881	8.758 350	Titoli da 100 Fr = 100 Dinari	8.758.350
2	—	Prestito a premio (Lotti Tabacco)	1888	6.110.000	Titoli con tagliando estratto: 2250 Din; Titoli con tagliando non estratto: 25 Din.	12.275.000
3	4 %	Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina	1921	100.983.700	50 %	50.491.850
4	7 %	Prestito di investizione	Serie 1921 1937	462.542.500	95 %	439.415.375
5	7 ½ %	Buoni del Tesoro per il riscatto delle ferrovie orientali	1923	1.310.000	42 %	550.200
6	2 ½ %	Obbligazioni per l'indennizzo dei danni di guerra	1922/1934	3.727.270.000	45 %	1.677.271.500
7	6 %	Obbligazioni per l'indennizzo dei fondi Begluk	1929 1930 1932 1939	543.134.000	80 %	434.507.200
8	6 %	Obbligazioni per la sistemazione agraria in Dalmazia	1930 1939	468.792.500	80 %	375.034.000
9	6 %	Obbligazioni per la sistemazione agraria in Bosnia e Erzegovina	1936	47.675.200	80 %	38.140.160
10	5 %	Obbligazioni per il finanziamento di lavori pubblici	1935	724.200.000	90 %	651.780.000

N. corr.	Interesse	Denominazione del prestito	Data di emissione	Circolazione attuale in Dinari	Valutazione	Ammontare risultante in Dinari sec. col. 6
1	2	3	4	5	6	7
11	4 %	Obbligazioni a garanzia statale per la riforma agraria del latifondo	1934	217.656.500	50 %	108.828.250
12	3 %	Obbligazioni di Stato per lo sdebitamento dei contadini	1936	471.528.800	80 %	377.223.040
13	6 %	Obbligazioni per lavori pubblici e la difesa nazionale 1ª e 2ª serie	1938	1.183.385.000	95 %	1.124.215.750
14	4 %	Obbligazioni al portatore dei volontari di guerra	1939	347.225.000	45 %	156.251.250
15	4 %	Prestito ammortizzabile (Prestito di conversione)	1895	19.728.500	50 %	9.864.250
16	5 %	Obbligazioni del Monopolio	1902	39.000	50 %	19.500
17	4 ½ %	Prestito del 1906 (antico prestito oro)	1906	55.000	50 %	27.500
18	4 ½ %	Prestito del 1909 (antico prestito oro)	1909	11.140.000	50 %	5.570.000
19	5 %	Prestito del 1913 (antico prestito oro)	1913	155.000	50 %	77.500
20	7 %	Prestito internazionale di stabilizzazione	1931	77.296.000	92 %	71.112.320
21	8 %	Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie *A* (Prestito Blair)	1922	167.270.000	95 %	158.906.500
22	7 %	Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie *B* (Prestito Blair)	1927	438.160.000	92 %	403.107.200

DEBITI A BREVE SCADENZA

N. corr.	Interesse	Denominazione del prestito	Data di emissione	Circolazione attuale in Dinari	Valutazione	Ammontare risultante in Dinari sec. col. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	3 ½ a 5 %	Buoni del Tesoro . . .		2.073.705.000	95 %	1.970.019.750
2	—	Buoni di cassa in Dinari		951.411.324	95 %	903.840.758
		Somma . . .				3.080.287.203

II. DEBITO ESTERO

Debiti rappresentati da titoli

N. corr.	Interesse	Denominazione del prestito	Data di emissione	Valutazione
1	2	3	4	5
1	4 %	Prestito ammortizzabile (Prestito di conversione) (1)	1895	50 % (2)
2	5 %	Obbligazioni del Monopolio	1902	50 % (2)
3	4 ½ %	Prestito del 1906 (antico prestito oro)	1906	50 % (2)
4	4 ½ %	Prestito del 1909 (antico prestito oro)	1909	50 % (2)
5	5 %	Prestito del 1913 (antico prestito oro)	1913	50 % (2)
6	4 ½ %	Cartelle fondiarie della Banca ipotecaria dello Stato (Uprava Fondova)	1910	45 % (2)
7	4 ½ %	Obbligazioni comunali della Banca ipotecaria dello Stato	1911	45 % (2)
8	—	Cartelle della Croce Rossa Serba . . .	1907	115 % (2)
9	5 %	Prestito del Montenegro	1909	10 %
10	6 %	Prestito del Montenegro	1913	10 %
11	8 %	Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie *A* (Prestito Blair)	1922	88 %
12	7 %	Prestito estero del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Serie *B* (Prestito Blair)	1927	86 %
13	7 %	Prestito internazionale di stabilizzazione	1931	92 %
14	—	Buoni del Tesoro in RM	1932	149.885.360 Dinar (valore calcolato al 15-4-1941)
15	5 %	Prestito Funding	1933/37	40 %
16	—	Buoni del Tesoro della Cassa centrale del Ministero delle finanze in Cor. cal.		1.327.434.477,04 Dinar (valore calcolato al 15-4-1941)
17	—	Detto in RM		60 %
18	—	Detto in Pengo		60 %
19	—	Detto in fr. sv.		42 %
20	—	Detto in fr. fr. etc:		60 %
21		*a*) certificati [illegible] titoli dei prestiti austriaci e ungheresi in Corone o Fiorini e dei prestiti della Stiria in Corone, ritirati dal Governo jugoslavo *b*) prestiti provinciali austro-ungarici in Corone o Fiorini della 1. Dalmazia 2. Bosnia e Erzegovina 3. Croazia e Slavonia 4. Carnia (Titoli oppure certificati per tali titoli ritirati dal Governo jugoslavo)		Ragguaglio: 10.000 Corone austro-ungariche = 1000 Dinari

Debiti non rappresentati da titoli

N. corr.	Interesse	Denominazione del prestito	Data di emissione	Valutazione
1		Debito verso la Banca centrale delle Casse di risparmio Praga	1920	1.204.887,95 Dinar
2		Residuo debito derivante dagli Accordi jugoslavo-germanici	1939/41	140.831.084,44 Dinar
3		Debito speciale della Jugoslavia verso l'Italia giusta Accordo di Roma		55.000.000 — Dinar

(1) Per la quota emessa in Lst. vale il cambio 1 Lst. = 198 Dinari pure con la valutazione al 50%. — (2) 1 fr. oro = 1 Dinaro.

ALLEGATO 4.

PRESTITI A ISTITUTI STATALI ED A ENTI PRIVATI CON GARANZIA DELLO STATO

Numero corrente	Debitore	Valore nominale del prestito	Data del prestito	Epoca del rimborso	Saggio dell'interesse	Residuo al 6 aprile 1941 Dinari	Destinazione del prestito	Modalità della garanzia statale	Osservazioni
	I. Presso la Banca ipotecaria dello Stato								
1	Jugoslovenski celik S. A. Serajevo	150.000.000 —	28- 4-1936	dieci anni fino al 1- 4-1946	6.25 %	110.649.316 —	Finanziamento dell'industria ferriera S. A. Zenica	Buono di garanzia del Min. delle finanze con un saldo di 116.224.919	
2	Miniera Srpski Balkan già Georg Genčič	6.000.000 —	28- 7-1933	apertura di credito stabile	6.25 %	2.014.576 —	Finanziamento delle forniture di carbone per le Ferrovie dello Stato	Buono di garanzia del Ministero delle finanze per Dinari 4.000.000 per il 31 marzo 1941	
3	Jelsingrad Soc. a. g. l. Budzak, Banja Luka	2.000.000 —	23-10-1940	1- 8-1941	6.5 %	1.888 101 —	Finanziamento di forn. allo Stato	Documenti di garanzia giusta contratto: Direzione generale ferrovie dello Stato 42714/40 per Dinari..... 704.593 Direzione generale ferrovie dello Stato 64106/40 per Dinari..... 451.980	
4	Sartid Smederevo . . .	5.000.000 —	12- 8-1940	apertura di credito senza termine	7 %	1.761.715 —	Finanziamento di forn. allo Stato	Stato Maggiore delle Fortificazioni n. 5870 per Dinari........ 980.000 Conferma di garanzia per l'incasso di Dinari 5.577.000	
5	Celuloze in Serajevo . .	25.000.000 —	20- 7-1939	in rate semestrali	5 %	23.600.000 —	Assunzione del debito « Sipad »	Decreto n. 779/39 del 20 luglio 1939 per Dinari 25.000.000	
6	I Comuni per l'assunzione delle attività delle Casse di risparmio liquidate	10.886,35				10.886,35	Credito al 7 % sulle proprietà immobiliari	Giusta art. 112 della legge sulla istituzione della Banca ipotecaria	Al debito sono da aggiungersi gli interessi arretrati
7	Detto	517.026,49				517.026,49	Conto corrente dei Comuni in dipendenza del credito al 7 %	Detto	Detto
	Somma	188.527.912,84			Somma	140.441.620,84			

Numero corrente	Debitore	Valore nominale del prestito	Data del prestito	Epoca del rimborso	Saggio dell'interesse		Residuo al 6 aprile 1941 Dinari	Destinazione del prestito	Modalità della garanzia statale	Osservazioni
	II. Presso la Cassa di risparmio postale									
1	Consorzio per gli impianti elettrici di Brazza e Lesina a Spalato	1.000.000 —	7- 3-1940	—	4 %		1.010.385 —	Finanziamento degli impianti del Consorzio	Autorizzazione del Ministero delle finanze giusta par. 12 pto 1 della legge del bilancio per il periodo 1° aprile 1941 al 31 dicembre 1941	
2	Consorzio scalpellini dalmati a Brazza	400.000 —	7- 3-1940	—	4 %		404.905 —	Finanziamento degli impianti del Consorzio	Detto	
	Somma	1.400.000 —			Somma		1.415.290 —			
	III. Presso la Banca nazionale jugoslava (1)									
1	« Diporis » S. A.	300.000.000 —	4- 6-1940	31-12-1940	0.25 % (17-3-42:		132.052.871, 31 132.137.250)	Acquisto scorte alimentari e costruzione magazzini	Buono di Stato n. 17216	Giro della Banca priv. agraria
2	« Diporis » S. A.	50.000.000 —	24-11-1939 2- 7-1940	30- 6-1941	1 % (17-3-42:		49.999.666 — 50.127.450)	Fondo alimentazione	Buono di Stato n. 16687 n. 17306	Giro della Banca priv. agraria
3	« Pogod », S. A. privil. agricola, Zagabria	250.000.000 —	12-11-1940 14-11-1940	31-12-1941	0.25 %		249.500.000 —	Acquisto scorte alimentari per il Banato della Croazia	Buono di Stato n. 17479	Servono da garanzia le merci in magazzino e le cambiali della Pogod con giro della Banca agraria
4	« Prevod », Ufficio alimentazioni, Lubiana	30.000.000 —	12- 9-1940	30- 6-1941	1 %		30.000.000 —	Acquisto scorte alimentari per il Banato della Drava	Garanzia del Banato della Drava	Servono da garanzia le merci e le cambiali della Prevod con giro della « Hranilnica » del Banato della Drava

(1) Le sottoelencate garanzie troveranno per la maggior parte la loro sistemazione in applicazione dell'articolo 17 dell'Accordo.

Numero corrente	Debitore	Valore nominale del prestito	Data del prestito	Epoca del rimborso	Saggio dell'interesse	Residuo al 6 aprile 1941 Dinari	Destinazione del prestito	Modalità della garanzia statale	Osservazioni
5	Sindacato delle Cooperative rurali serbe, Belgrado	20.000.000 —	7-10-1936	1-11-1958	5 % (17-3-42	18.000.000 — 16.500.000)		Garanzia dello Stato con giro della Banca priv. agraria	
6	S. A. Privil. per la esportazione di prodotti nazionali Belgrado	400.000.000 —	15- 8-1940	—	5 % (17-3-42	50.000.000 — 34.500.000)	Smercio prodotti nazionali	Garanzia dello Stato con giro della Banca priv. agraria	
	Somma	1.050.000.000 —			Somma	529.552.537,31			

Somma I Din. 140.441.620,84
II » 1.415.290 —
III » 529.552.537,31

Totale Din. 671.409.448,15

IV. La Banca priv. agraria aveva concesso a singoli coloni dei mutui ipotecari; Lo Stato se ne è assunta la garanzia fino all'importo di Dinari 50.000.000. Al 15 aprile 1941 questi mutui ascendevano a Dinari 18.000.000.

Protocollo di firma

Al momento della firma dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo i sottoscritti Plenipotenziari dei Governi degli Stati acquirenti dichiarano d'essere di accordo su quanto segue:

Ai fini dell'applicazione di quest'Accordo è considerato territorio del Reich germanico anche il Protettorato di Boemia e Moravia, l'Alsazia, la Lorena ed il Lussemburgo.

Berlino, il 22 luglio 1942

Per il Governo Germanico: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato: Dott. M. STRAZNICKY

Per il Governo Ungherese: Dott. P. SEBESTYEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocollo
concernente la liquidazione della Banca nazionale jugoslava

In esecuzione dell'art. 16 dell'Accordo firmato in data odierna sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie ad essa collegate, i Rappresentanti plenipotenziari degli Stati acquirenti hanno convenuto quanto segue:

La liquidazione della Banca nazionale jugoslava si farà senza indugio presso la sede centrale di Belgrado secondo le seguenti direttive e sotto il controllo dei Delegati germanico ed italiano colà inviati a tale scopo:

I. — Per assicurare una regolare liquidazione si procederà come segue:

1. Per la liquidazione si aprirà per ogni Stato acquirente un conto di liquidazione, che sarà tenuto d'accordo con detto Stato.

2. Gli Stati acquirenti metteranno subito a disposizione del liquidatore della Banca nazionale jugoslava tutti gli elementi contabili necessari alla liquidazione.

3. Le operazioni si inizieranno con la liquidazione delle attività e passività afferenti alla ordinaria gestione bancaria della ex-Banca nazionale jugoslava, compresi i conti di compensazione. A tale scopo gli Stati acquirenti mettono a disposizione della sede centrale i titoli in deposito e le cambiali trovantisi sul loro territorio e pertinenti ad altro Stato.

4. Le partite attive della ex-Banca nazionale jugoslava situate sul territorio di ogni singolo Stato acquirente vengono assunte da questo Stato previa valutazione d'accordo con la sede centrale, o realizzate d'incarico della medesima. Attività non realizzabili saranno restituite al liquidatore della Banca nazionale jugoslava. Ogni Stato acquirente assumerà gli impegni della ex-Banca nazionale jugoslava verso creditori che hanno il loro domicilio o la loro sede nel suo territorio. L'assunzione od il realizzo delle attività e delle passività viene effettuata dall'Istituto di emissione dello Stato acquirente rispettivo, oppure da un istituto di credito da questo designato.

5. L'eccedenza risultante dall'assunzione o dal realizzo delle attività sarà messa a disposizione della sede centrale, e da questa utilizzata a copertura dei saldi passivi.

6. La giacenza di cassa delle filiali della ex-Banca nazionale jugoslava esistente alla data alla quale saranno presentati alla sede centrale i relativi elementi contabili, va restituita alla massa di liquidazione.

II. — Per semplificare la liquidazione i biglietti della ex-Banca nazionale jugoslava restano esclusi dalla liquidazione degli affari correnti bancari e dei conti di compensazione di cui sopra, all'art. I comma 3. I crediti non rappresentati da titoli vantati dalla Banca nazionale verso l'ex-Stato jugoslavo nonchè i buoni della difesa nazionale posseduti dalla Banca vengono depennati, per il loro valore nominale, dalle attività del bilancio; il medesimo importo viene dedotto dal passivo alla voce biglietti in circolazione. L'importo residuo rimane al passivo a pareggio del bilancio.

III. — Il residuo attivo della Banca nazionale in liquidazione rimasto dopo il pareggio delle passività dell'istituto, eccettuati gli obblighi derivanti dalla emissione dei biglietti di banca, sarà assegnato in prima linea a quegli Stati acquirenti che hanno cambiato banconote in quantità superiore a quell'importo col quale devono concorrere per sistemare i crediti non rappresentati da titoli e vantati dalla Banca nazionale verso l'ex-Stato jugoslavo nonchè i buoni della difesa nazionale da essa posseduti. La ripartizione di queste attività verrà fatta in proporzione ai maggiori importi impiegati nel senso suddetto. Ulteriori attività, eventualmente ancora rimanenti, saranno ripartite fra gli Stati acquirenti secondo la chiave stabilita all'art. 5, comma 4 dell'Accordo.

IV. — Gli Stati acquirenti si impegnano a distruggere le banconote della ex-Banca nazionale jugoslava in quanto esse si trovino in loro possesso. La distruzione delle banconote avviene alla presenza dei delegati germanico ed italiano presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione o dei loro rappresentanti. Dell'avvenuta distruzione verrà redatto un verbale dal quale risultino l'ammontare e le categorie dei biglietti jugoslavi distrutti. Altri eventuali mezzi monetari jugoslavi non appartenenti alla circolazione delle banconote che fossero stati distrutti assieme alle banconote, debbono pure essere menzionati in un verbale che indicherà l'importo e le categorie dei valori jugoslavi distrutti. Gli Stati acquirenti dichiareranno di non possedere altre banconote in dinari della ex-Banca nazionale jugoslava. Le banconote che fino al momento della suddetta distruzione non saranno state presentate al cambio, saranno dai singoli Stati acquirenti dichiarate prive di valore.

V. — I delegati germanico ed italiano presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione presenteranno, a tempo opportuno, proposte per l'ulteriore svolgimento della liquidazione.

Berlino, il 22 luglio 1942

Per il Governo Germanico: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato: Dott. M. STRAZNICKY

Per il Governo Ungherese: Dott. P. SEBESTYEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocollo concernente la sistemazione degli impegni e dei crediti della ex-Banca nazionale jugoslava derivanti dai rapporti di compensazione con gli Stati acquirenti.

In esecuzione dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex-Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie ad essa collegate, la sistemazione degli impegni e dei crediti derivanti dai conti di compensazione va separata dalla liquidazione generale della Banca nazionale jugoslava e eseguita con precedenza mediante diretto conteggio fra gli Stati acquirenti.

A tale scopo si procederà secondo le direttive seguenti:

1. In quanto i beneficiari siano già stati pagati, gli impegni e crediti della ex-Banca nazionale jugoslava verso i corrispondenti Istituti o le Banche di emissione degli Stati acquirenti saranno ripartiti secondo la chiave stabilita all'art. 5 comma 4 dell'Accordo.

2. In quanto non siano stati ancora eseguiti pagamenti ai beneficiari, la ripartizione va fatta secondo il domicilio del creditore o del debitore.

3. La ex-Banca nazionale jugoslava comunicherà agli Istituti di compensazione od alle Banche di emissione degli Stati acquirenti gli importi che risultano da questa ripartizione. Detti Istituti provvederanno al pronto trasferimento di questi importi per il tramite dei conti di compensazione previsti per lo scambio merci.

4. Per i trasferimenti da effettuarsi dagli Istituti di compensazione o dalle Banche di emissione, la Banca nazionale jugoslava accrediterà i rispettivi Stati sul conto di liquidazione dell'importo corrispondente in dinari da essa a suo tempo incassato.

5. Per le ulteriori questioni di dettaglio la Deutsche Verrechnungskasse si metterà direttamente in relazione con gli Istituti di compensazione o le Banche di emissione dei singoli Stati acquirenti.

Berlino, li 22 luglio 1942

Per il Governo Germanico: WILHELM FABRICIUS

Per il Governo Italiano: PASQUALE DIANA

Per il Governo Bulgaro: K. WATSCHOFF

Per il Governo Croato: Dott. M. STRAZNICKY

Per il Governo Ungherese: Dott. P. SEBESTYEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocollo concernente l'organizzazione dell'Ufficio di compensazione giusta l'art. 6 comma 3 dell'Accordo per la sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo.

In esecuzione dell'art. 6 comma 3 dell'Accordo del 22 luglio 1942 concernente la sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e di talune altre questioni finanziarie ad essa collegate, i rappresentanti plenipotenziari dei Governi italiano e germanico hanno convenuto quanto segue:

1. L'Ufficio di compensazione da crearsi giusta l'art. 6 comma 3 dell'Accordo sarà istituito presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione.

2. L'Ufficio di compensazione ha il compito di raccogliere, esaminare e contabilizzare i titoli di debito del debito pubblico ex jugoslavo che gli verranno presentati dagli Stati acquirenti. A tale scopo l'Ufficio di compensazione terrà per ogni Stato acquirente (articolo 5, comma 4 dell'Accordo) un conto separato. Su questi conti saranno addebitate in dinari le quote del debito pubblico ex jugoslavo da assumersi dagli Stati acquirenti. I titoli di debito del debito pubblico ex jugoslavo presentati dai singoli Stati acquirenti all'Ufficio di compensazione a scarico della loro quota saranno accreditati allo Stato rispettivo secondo le disposizioni dell'Accordo.

3. La direzione dell'Ufficio di compensazione è affidata ai delegati italiano e tedesco presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione. Per l'esecuzione dei lavori tecnici sottostanno loro gli impiegati di questa Banca nonchè i funzionari all'occorrenza inviati dal Governo italiano o da quello germanico.

Ove per un motivo qualsiasi il Governo italiano o quello germanico desiderassero di nominare per l'incarico suddetto presso l'Ufficio di compensazione un altro funzionario al posto del delegato presso la Banca nazionale jugoslava in liquidazione, questo rispettivo delegato cessa dalle sue funzioni presso l'Ufficio di compensazione.

4. Gli Stati acquirenti nomineranno, in base all'articolo 6, comma 3, dell'Accordo, delegati permanenti, i quali però non avranno la loro sede in Belgrado. L'Ufficio di compensazione riferirà mensilmente a questi delegati sulla sua attività e comunicherà loro la situazione del conto dei loro Stati. Su richiesta l'Ufficio di compensazione darà ai delegati degli Stati acquirenti l'occasione di prender visione delle pezze d'appoggio.

5. Su proposta dell'Ufficio di compensazione o di un delegato degli Stati acquirenti, i delegati italiano e tedesco convocheranno riunioni dei delegati degli Stati acquirenti direttamente interessati alle singole questioni o di tutti i delegati.

6. Gli Stati acquirenti e l'Ufficio di compensazione faranno il loro possibile affinchè i lavori attinenti al regolamento dei debiti e al loro conteggio vengano definiti sollecitamente.

7. Tutte le spese inerenti alla missione dei delegati ed alla loro attività sono ad ogni modo a carico dello Stato delegante.

Berlino, lì 22 luglio 1942

Per il Governo Italiano — PASQUALE DIANA

Per il Governo Germanico — WILHELM FABRICIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1829.

Trasformazione in annualità trentennali posticipate dello stanziamento di L. 70.000.000 iscritto al capitolo 106-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1942-43 per l'erogazione dei contributi per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio degli Enti ausiliari per l'anno 1942.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, relativa al finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito;

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, recante provvedimenti per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio del 1942 degli Enti ausiliari il quale autorizza, fra l'altro, la concessione di contributi in capitale a favore di detti Enti a carico del bilancio dello Stato con facoltà di applicare agli stanziamenti relativi le disposizioni di cui alla citata legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Visto il decreto 30 novembre 1942-XXI, n. 211338, del Ministro per le finanze con il quale si è provveduto alla iscrizione di L. 70.000.000 al capitolo n. 106-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1942-43 per la erogazione dei suaccennati contributi;

Considerata la opportunità di addivenire alla trasformazione in annualità trentennali posticipate ai termini della citata legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, al tasso del 5,50 per cento fissato col decreto del DUCE 2 giugno 1936-XIV, dell'indicato stanziamento di lire 70.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di L. 70.000.000 inscritto al capitolo n. 106-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 per l'erogazione dei contributi in capitale previsti dall'art. 1, n. 2, del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio degli Enti ausiliari per l'anno 1942, è trasformato in annualità trentennali posticipate al tasso del 5,50 % (cinque e cinquanta per cento), dell'importo di lire 4.816.377,30 ciascuna con scadenza dall'esercizio 1943-44 al 1972-73.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 ottobre 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiume Morto » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Pirolo Luigi, Raffaela, Costanza, Guido fratelli e sorelle fu Giuseppe proprietari e Pirozzi Amalia ved. Pirolo, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pirolo Luigi, Raffaela, Costanza, Guido fratelli e sorelle fu Giuseppe, proprietari e Pirozzi Amalia ved. Pirolo usufruttuaria in parte, al foglio di mappa 12, particella n. 30, per la superficie complessiva di ha. 1.83.66 e con l'imponibile di L. 293,86.

Il fondo sopradescritto confina con il fondo di proprietà Liccardo Tessitore Emilia, con i fondi di proprietà Noviello Raffaele di Saverio ed altri; Franzese

Gabriele fu Giovanni, con il fondo di proprietà Pirolo Enrico fu Luigi ed altri, con la strada vicinale Sbancato.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 dicembre 1942-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1824;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiume Morto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1943-XXI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 203. — D'ELIA

(758)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della goletta con motore ausiliario « Madonna di Portosalvo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 389, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La goletta con motore ausiliario *Madonna di Portosalvo*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiata da detto ruolo dalle ore 18 del 15 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 325.

(731)

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del piroscafo « Mariannina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Mariannina*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiato da detto ruolo dalle ore 10 del 17 settembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 323.

(732)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 gennaio 1943-XXI.

Decadenza, riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Fortunato Vicari quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Ancona;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1941-XX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Salvatore Gatto quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1942-XXI col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni tra gli altri, al fascista Attilio Tosi quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Palermo;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Attilio Tosi e Fortunato Vicari cessano dalla carica di segretario federale, rispettivamente, di Palermo e di Ancona — a seguito della loro nomina a prefetti del Regno — e vengono nominati in loro vece, i fascisti Manlio Cremonini e Salvatore Gatto;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Attilio Tosi e Fortunato Vicari decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Manlio Cremonini quale componente il Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Ancona.

È confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Salvatore Gatto quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. anche in dipendenza della carica di segretario federale di Palermo.

Roma, addì 31 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(804)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 marzo 1943-XXI.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 18 agosto 1938-XVI e modificato con successivi decreti 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Considerato che occorre provvedere a coprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, rimasta vacante per compiuto quinquennio;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Vincenzo Lai è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(812)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX.

Sostituzione di membri a turno del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, col quale è stato istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, col quale furono nominati i membri del Collegio predetto;

Ritenuto che in seguito a cambiamenti dei titolari degli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bari, Messina e Palermo si deve provvedere alla nomina dei nuovi titolari, quali membri a turno del Collegio stesso, in sostituzione dei titolari cessati;

Decreta:

Gli ispettori compartimentali delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari: Giammarioli comm. ragioniere Michele, Forcieri comm. Francesco e Armani comm. Armando, sono nominati componenti del Collegio peritale per l'imposta di negoziazione quali membri a turno per la risoluzione dei ricorsi che rientrano nella competenza territoriale degli Ispettorati compartimentali di Bari, Messina e Palermo, dei quali sono rispettivamente titolari, in sostituzione degli ispettori compartimentali Nicolini comm. dott. Luigi, Piccione commendatore Salvatore e Amorosi comm. Giuseppe già titolari degli Ispettorati stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(791)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1942-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Costantino Kehajopulos, con sede in Zara.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1942-XX con il quale la ditta greca Costantino Kehajopulos, con sede in Zara, fu sottoposta a sequestro a termini del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta Costantino Kehajopulos, con sede in Zara, già assoggettata a sequestro è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il gr. uff. avv. Giovanni Lubin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(792)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1943-XXI.
Sottoposizione a sequestro della ditta Alberto Blumenthal, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dagli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Alberto Blumenthal, con sede in Roma, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto nell'azienda sono rappresentati prevalenti interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro, ai sensi della citata legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La ditta Alberto Blumenthal, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Carlo Municchi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(794)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1943-XXI.
Trasferimento a Santa Flavia della Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, riguardante norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, del trasferimento a Santa Flavia della Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Decreta:

La Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo è trasferita a Santa Flavia con effetto dal 1° marzo 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(805)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1943-XXI.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Compagnia italiana Liebig, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legge 12 agosto 1940-XVIII, con il quale la S. A. Compagnia italiana Liebig, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Cons. naz. Giovanni Dall'Orto;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del Cons. naz. Dall'Orto, dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Nicola Giua è nominato sequestratario della S. A. Compagnia italiana Liebig, con sede a Milano, in sostituzione del Cons. naz. Giovanni Dall'Orto, dimissionario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(793)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1943-XXI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, per incorporazione, delle Società per azioni « Acciaierie Romane » e « Aeronautica Meridionale », nella Società per azioni « Società Italiana Ernesto Breda ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942-XXI, n. 1472;

Vista l'istanza con la quale si chiede la riduzione a giorni quindici del termine per l'attuazione della fusione della Società per azioni « Acciaierie Romane », con sede in Roma, della Società per azioni « Aeronautica Meridionale », con sede in Roma, e della Società per

azioni « Società Italiana Ernesto Breda », con sede in Milano, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Poichè tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della Società per azioni « Acciaierie Romane », con sede in Roma, della Società per azioni « Aeronautica Meridionale », con sede in Roma, e della Società per azioni « Società Italiana Ernesto Breda » con sede in Milano, mediante incorporazione delle prime due nella terza, purchè in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul « Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei posti vacanti di segretario comunale di grado 1°, 2°, 3° e 4°

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e sub. 181, comma 4, della legge 27 giugno 1942-XX, n. 851, sul nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, si notifica che sono vacanti i sotto elencati posti di segretario comunale appartenenti ai gradi 1°, 2°, 3° e 4° della tabella *A* annessa alla stessa legge:

Grado 1°: Venezia, Modena, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia;

Grado 2°: Cesena, Marsala, Torre Annunziata;

Grado 3°: Cosenza, Chioggia, Corato;

Grado 4°: Bressanone, Canicattì, Casalmaggiore, Cento, Favara, Fossano, Idria, Legnago, Mola di Bari, Molinella, Muggia, Narni, Pontassieve, Reggello, San Miniato, Terlizzi, Ventimiglia, Vibo Valentia;

Acri, Agira, Alatri, Alba, Albanova, Angri, Aragona, cons. Asciano - Rapolano, Bagno a Ripoli, Biancavilla, Borgo San Lorenzo, Borgo Val di Taro, Brisighella, Bronte, Calvano, Campi Bisenzio, Carbonia, Carini, Casoria, Castellammare del Golfo, Castiglione del Lago, Ceccano, Chiavari, Cingoli, Cittanova, Civitanova Marche, Corleone, Eboli, Feltre, Ferentino, Fivizzano, Frattamaggiore, Gavorrano, Gioiosa Ionica, Gragnano, Leonforte, Manduria, Marano di Napoli, Marigliano, Marino, Marsciano, Medicina, Mesagne, Minervino Murge, Mirano; cons. Montella-Cassano Irpino, Naro, Niscemi, Noci, Pagani, Palma di Montechiaro, Paola, Pavullo sul Frignano, Piove di Sacco, Pomigliano d'Arco, Pontremoli, Porto Empedocle, Porto Tolle, Priverno, Recanati, Ribera, Rosignano Marittimo, Salemi, Saluzzo, Sambiase, San Giovanni in Fiore, San Giorgio a Cremano, Sant'Eramo in Colle, San Vito dei Normanni, Savigliano, Scafati, Sestri Levante, Siderno, Taurianova, Tempio Pausania, Umbertide; cons. Vado Ligure-Bergeggi, Veroli.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

p. Il Ministro: GIOVENCO

(808)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Punteggio degli indumenti per neonati

Con circolare del Ministero delle corporazioni C. 870-4653 del 3 marzo 1943-XXI, sono state diramate a tutti i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno le seguenti disposizioni circa il punteggio degli indumenti per neonato, agli effetti del tesseramento.

I. — La voce « Indumenti (confezionati) per neonati » della Tab. *B*, allegata alla circolare C. 321-26985 del 21 ottobre 1942, viene soppressa, ed alla Tab. *A*, allegata alla predetta circolare, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

a) aggiunta di un

Quadro III-*bis*. — *Articoli di vestiario per bambini fino ad 1 anno di età (escluse la maglieria e la calzetteria).*

N. d'ordine	ARTICOLI	Numero dei punti (tagliandi con cifre arabiche) corrispondenti a ciascun articolo	
1	Vestitini o costumini	Lung. fino a cm. 40 .	10
2	Paltoncini	Lung. fino a cm. 40 .	12
3	Mantelli con cappuccio . . .	Lung. fino a cm. 60 .	12
4	Corpettini	Lung. fino a cm. 30 .	3
5	Sottovesti (di I e II misura) .	Lung. fino a cm. 40 .	4
6	Camicine (di I, II e III misura) .	Lung. fino a cm. 29 .	1
7	Mutandine	Lung. fino a cm. 22 .	1
8	Cuffiette		1
9	Portabimbo		10
10	Bavaglini	n. 2	1
11	Fasce di repe o di piccato:		
	a) alt. cm. 10 - lung. m. 1,5 .		2
	b) alt. cm. 15 - lung. m. 3 . .		3
12	Coprifasce	Lung. fino a cm. 90 .	12
13	Triangoli di mollettone . . .	cm. 70 di lato	1
14	Quadrati	cm. 70 di lato	1
15	Assorbenti di tessuto spugna .	cm. 70 di lato	2

b) aggiunta delle seguenti voci al

Quadro IV. — *Maglieria e calzetteria.*

4 Calzini per neonati (lung. del piede fino a cm. 13) 3 paia 1
5 Guantini per neonati . . . . 1 paio 1
6 Scarpine per neonati . . . . 1 paio 1

c) modificazione come appresso delle lunghezze dei seguenti articoli per bambini (menzionati nel quadro III):

1 Abiti a un sol pezzo: lung. da cm. 41 a cm. 60.

3 *a*) Cappotti e soprabiti: lung. da cm. 41 a cm. 65.
b) Mantelli: lung. da cm. 61 a cm. 65.

4 Camicie: lung. da cm. 30 a cm. 60.

5 Mutande: lung. da cm. 23 a cm. 26.

II. — La voce n. 6 « Federe » del quadro V - *Biancheria da casa confezionata e articoli d'arredamento* è modificata come appresso:

6 Federe:
a) della misura di cm. 80×43 3
b) altre 6

p. Il Ministro: AMICUCCI

(809)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del 23 gennaio 1943-XXI, il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni ha autorizzato la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Roccella Ionica la donazione di mq. 900 di terreno occorso per la costruzione di un posto di ricovero a mietitori.

(795)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico marittimo e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di alcune zone di arenile a Monfalcone.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze in data 5 febbraio 1943-XXI è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico marittimo ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di alcune zone di arenile a Monfalcone, aventi complessivamente la superficie di mq. 13.623 e contraddistinte dalle particelle 636/1, 636/2, 636/3 e 636/9.

(798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Salerno.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 26 febbraio 1943-XXI, il dott. Francesco Marciano è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Salerno.

(800)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, in liquidazione, con sede in Vettica d'Amalfi (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 ottobre 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica D'Amalfi, con sede nel comune di Amalfi (Salerno), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 ottobre 1941-XIX, con il quale il cav. rag. Luigi Rispoli è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il rag. Alessandro Cavalli fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica D'Amalfi, avente sede nel comune di Amalfi, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. rag. Luigi Rispoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(774)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Massafra (Taranto), Marianopoli (Caltanissetta), Moricone (Roma) e Samassi (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli; della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. L'avv. Tramonte Gaetano Stefano di Fedele Benedetto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Massafra (Taranto).

2. Il signor Nicolò Peri fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta).

3. Il signor Antonio Servili di Filippo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).

4. Il signor Giuseppe Onnis fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samassi (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(799)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1940-XIX, numero 33467/3, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1940-XIX;

Veduto il successivo decreto n. 33991/3 del 31 dicembre 1941, con il quale il termine di scadenza del concorso stesso veniva prorogato al 31 marzo 1942-XX;

Veduto il decreto Ministeriale in data 23 aprile 1942-XX, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Veduta la graduatoria delle candidate formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso in oggetto così formulata:

N.	Candidata	Punti
1.	Brustia Bernardina fu Giuseppe	62,687
2.	Autino Angela fu Ernesto	55,625
3.	Faluomi Nazarena di Nazzareno	55,343
4.	Bono Lucia in Melagrana di Battista	54,312
5.	Macchieraldo Angela fu Giovanni	54,156
6.	Marchetti Margherita di Giacomo	52,562
7.	Torretti Ausilia di Francesco	51,218
8.	Lorio Maddalena di Antonio	51,131
9.	Mercanti Marina di Francesco	50,893
10.	Gaio Luigia di Emilio	50,531
11.	Mucci Antonietta di Marcello	50.512
12.	Pizzocchero Vittorina	49.737
13.	Caffino Edmea fu Emilio	49,25
14.	Massuè Elsa di Gaudenzio	48,718
15.	Rastello Elena fu Alessandro, vedova con un figlio	48,625
16.	Culò Carolina fu Giuseppe, nubile	48,625
17.	Guaschino Rosa di Giuseppe	48.043
18.	Tacca Innocenza di Giovanni	47.843
19.	Galifante Romilde di Roberto	47,775
20.	Scagliotti Marta di Domenico	47,662
21.	Montarolo Giuseppina di Giovanni	47,487
22.	Venegoni Luigia di Alessandro	47,312
23.	Intropido Giuseppina fu Attilio	47.021
24.	Allione Carla di Luigi	46.875
25.	Tornani Italia di Antonio	46.537
26.	Chiodero Palmira fu Angelo	45.937
27	Berrone Elvira fu Eugenio	45.875
28.	Brigada Ofelia fu Giuseppe	45.593
29.	Morello Deamira di Giovanni	45.50
30.	Buffa Maria di Carlo	45.225
31	Rovatti Iris di Tullio	44.50
32.	Pastore Giuseppina	44 187
33.	Casalone Noemi di Antonio	43,968
34.	Rolino Erminia fu Secondo, orfana di guerra	42,312
35.	Clerico Pierina di Carlo	42,312
36.	Novarese Guglielmina di Pietro	42,268
37.	Gardano Teresina fu Giovanni	42,218
38.	Ginepro Estella di Giovanni	42,218
39.	Averone Teresa di Celestino	40,625
40.	Graneris Adriana fu Emilio	40,45
41.	Franciscetti Antonietta fu Giovanni	40,35
42.	Alberto Natalina di Luigi, coniugata con un figlio	40,25
43.	Marucchi Lilia di Cesare, nubile	40,25
44.	Marucchi Nella di Cesare	40.225
45.	Grigioni Edelia fu Domenico	40,10
46.	Fornara Bernardina di Pietro	39,925
47.	Bianco Elda	39,468
48.	Fiore Caterina di Domenico	39,156
49	Badino Olga di Battista	38,281
50.	Leone Maddalena di Giovanni	37,187
51.	Ferraris Rosa di Giuseppe	35,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: SANDONNINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il proprio decreto in data odierna n. 3415/3, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1940-XIX;

Esaminate le domande delle candidate;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 261;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Brustia Bernardina, per la condotta comunale di Crescentino;

2) Autino Teresa, per la condotta comunale di Vercelli, frazione Cappuccini;

3) Faluomi Nazarena, per la condotta comunale di Azegliano;

4) Bono Lucia, per la condotta consorziale di Valdengo;

5) Macchieraldo Angela, per la condotta comunale di Gattinara.

6 Marchetti Margherita, per la condotta comunale di Olcenengo;

7) Torretti Ausilia, per la condotta comunale di Benna;

8) Lorio Maddalena, per la condotta consorziale di Boccioleto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: SANDONNINO

(801)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.